

Xª SEDUTA

LUNEDÌ 28 MAGGIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	158		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 275, che autorizza il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario del 4,50 per cento per l'importo di 35 milioni » (8)		160	turco escluso quello bianco destinata all'alimentazione del bestiame » (89)	166
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero » (34)		161	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e derivati » (90)	167
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale per i combattenti » (44)		161	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i Paesi fornitori » (91)	167
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417, che ha dato approvazione allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933 » (56)		161	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (92)	167
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934 » (79)		166	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici » (93)	168
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate » (88)		166	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero » (94)	168
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, che consente l'importazione a dazio ridotto di farina di gran-			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 » (95)	168
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie » (97)	168
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane » (98)	171
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il	

limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica » (99)	172
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici » (100)	172
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino » (102)	172
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi, del 14 luglio 1924 » (103)	172
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese (con Protocollo finale) del 9 aprile 1934, complementare all'« Avenant » del 23 giugno 1932 al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Ungheria del 4 luglio 1928 » (104)	173
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933 addizionale al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 » (105)	173
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 » (106)	173
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la « iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori ammessi al Regno » (113)	174
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico » (115)	174
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese » (116)	174
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative » (117)	175
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la	

creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica » (119)	175
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico » (133)	181
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni » (75)	162
DIENA	163
FACCHINETTI, <i>relatore</i>	165
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari » (120)	175
GIAMPIETRO	179
FACCHINETTI, <i>relatore</i>	180
(Presentazione)	159
Messaggio di S. M. il Re	159
Relazioni:	
(Presentazione)	159, 182
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	170, 183

La seduta è aperta alle ore 16.

BONARDI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bacci per giorni 1; Belluzzo per giorni 5; Bevione per giorni 5; Bocciardo per giorni 1; Burzagli per giorni 5; Calisse per giorni 3; Danza per giorni 8; Della Gherardesca per giorni 5; De Michelis per giorni 3; Di Mirafiori per giorni 3; Di Rovasenda per giorni 3; Faelli per giorni 5; Falck per giorni 2; Fantoli per giorni 5; Guidi Fabio per giorni 3; Imberti per giorni 3; Lustig per giorni 8; Martin Franklin per giorni 3; Messedaglia per giorni 6; Muscatello per giorni 4; Reggio per giorni 2; Scipioni per giorni 3; Silvestri per giorni 3; Suardo per giorni 3; Taramelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Messaggio di Sua Maestà il Re.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare all'Assemblea il seguente telegramma, inviati da S. M. il Re:

« Roma, 26 maggio 1934.

« Le fervide espressioni che la Camera vitalizia ha voluto rivolgermi in questa lieta occasione, mi giungono particolarmente gradite. Voglia, La prego, rendersi interprete verso gli onorevoli senatori dei miei ringraziamenti più vivi e cordiali ».

« Aff.mo Cugino Vittorio Emanuele ».

(*Vivissimi applausi*).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Bonardi di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza:

BONARDI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 796, portante modificazioni alla legge 1^o giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico della proprietà in zone militarmente importanti (155).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 795, portante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 (156).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore (125). — *Rel. AGO.*

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario (127). — *Rel. CAMPOLONGO.*

Norme per il personale giudiziario (128). — *Rel. CAMPOLONGO.*

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città (129). — *Rel. DI MARZO.*

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (139). — *Rel. GRAZIOLI.*

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato maggiore generale (141). — *Rel. GHERSI.*

Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da centesimi 50 a contorno liscio (107). — *Rel. CONCINI.*

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero (135). — *Rel. SCHANZER.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro (134). *Relatore RAINERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani (114). — *Rel. MAROZZI.*

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina (37). — *Rel. RUSSO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (96). — *Rel. MILLIANI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a

bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico (101). — *Rel.* RUSSO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I. N. I. E. L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso (118). — *Rel.* MAZZOCCOLO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste (130). — *Relatore* MANFRONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferroviaria Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8.300 (136). — *Relatore* MONTRESOR.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (146). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (150). — *Rel.* MAZZUCCO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (152). — *Rel.* MAZZUCCO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra (153). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali (154). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare (137). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica (149). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico (151). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 275, che autorizza il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario del 4,50 per cento per l'importo di 35 milioni » (N. 8).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 275, che autorizza il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario al 4,50 per cento per l'importo di 35 milioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 275, che autorizza il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario al 4,50 % per l'importo di lire 35 milioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero » (N. 34).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale per i combattenti » (N. 44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a

concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale per i combattenti ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera Nazionale per i Combattenti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417, che ha dato approvazione allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933 » (N. 56).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417, che ha dato approvazione allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417, che ha dato approvazione allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni » (N. 75).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1934.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare le pigioni per le locazioni degli immobili urbani alle condizioni attuali dell'economia generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le pigioni per le locazioni degli immobili urbani sono ridotte:

a) del 12 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione, compresi quelli in uso di collegi e altre comunità;

b) del 15 per cento per gli immobili adibiti a botteghe, uffici, alberghi, cliniche sani-

tarie, magazzini, e, in genere, ad uso di esercizio commerciale o industriale.

Qualora uno stesso immobile sia adibito in parte ad uso di abitazione e in parte ad uso diverso, e il prezzo di affitto sia unico, la misura della riduzione verrà applicata avendo riguardo all'uso prevalente.

In caso di contestazione deciderà il pretore del mandamento, senza formalità di procedura, con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 2.

La riduzione stabilita dal precedente articolo si applica anche nel caso di sublocazioni totali o parziali.

Art. 3.

L'ammontare della pigione, ai fini della riduzione anzidetta, è costituito dalla somma complessiva che l'inquilino deve corrispondere al locatore, anche se una parte di tale somma, anzi che a titolo di pigione, risulti dovuta come speciale corrispettivo di determinate prestazioni accessorie.

Per le locazioni e sublocazioni di case mobiliate, la riduzione è effettuata sulla pigione complessivamente fissata per la locazione della casa e del mobilio.

Art. 4.

La riduzione di cui ai precedenti articoli si applica sulle pigioni corrisposte al momento della entrata in vigore del presente decreto ed ha decorrenza dal 16 aprile 1934.

Per i contratti di locazione stipulati prima della entrata in vigore del presente decreto e da avere attuazione dopo di essa, la riduzione decorre dalla data convenuta per l'inizio del contratto.

Qualora il conduttore abbia versata anticipatamente la pigione soggetta a riduzione, la eccedenza da lui pagata sarà scomputata dalle prossime rate successive.

Nel caso che il contratto di locazione abbia fine e non sia rinnovato, il locatore rimborserà al conduttore le somme riscosse in eccedenza, prima di riprendere possesso dell'immobile.

Art. 5.

Per la durata di un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, il prezzo della locazione ridotto in conformità dei precedenti articoli non potrà essere aumentato anche se altri locatari succedano nel godimento dell'immobile.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono applicabili anche alle locazioni di case di tipo economico o popolare.

Art. 7.

Per gli alloggi a proprietà individuale costruiti da Società cooperative con contributo dello Stato, qualora i mutui all'uopo contratti vengano convertiti con riduzione dell'interesse, il beneficio della riduzione stessa spetta ai singoli assegnatari.

La quota d'interesse a carico degli assegnatari non può però essere inferiore all'1 per cento; il maggiore beneficio che risulti eventualmente dalla conversione di mutui, di cui al precedente comma, sarà computato a diminuzione del contributo dello Stato.

Art. 8.

Qualora per effetto della riduzione delle pigioni stabilita dal presente decreto, il proprietario di un immobile dato in affitto venga a riscuotere una pigione annua inferiore al reddito assoggettato alla imposta per l'immobile stesso, avrà diritto, qualunque sia l'ammontare della diminuzione, ad una corrispondente riduzione del reddito suddetto, in modo che questo non sia, in alcun caso superiore al fitto effettivamente percepito.

Tale riduzione avrà effetto dal 1° luglio 1934.

Art. 9.

Per ottenere la diminuzione del reddito assoggettato ad imposta, ai sensi del precedente articolo 8, il proprietario dell'immobile dovrà presentare domanda, entro il 31 dicembre 1934, all'Ufficio delle imposte, nella cui circoscrizione l'immobile è situato, ed unire alla

medesima la prova della diminuzione, producendo i relativi documenti.

Art. 10.

Con decreti del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed esecutive che occorrono per l'attuazione del presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e verrà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DIENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA. Onorevoli Colleghi, il decreto-legge che siamo chiamati a convertire in legge contenente disposizioni per la riduzione delle pigioni, non può non essere approvato, perchè è in perfetta correlazione con quella serie di provvedimenti emanati per l'adeguazione dei prezzi, ed in correlazione altresì con quegli altri provvedimenti, tendenti a ristabilire il pareggio del nostro bilancio, da tutti auspicato.

Alla pubblicazione del detto decreto, sorsero non lievi preoccupazioni sull'interpretazione dell'articolo 4, poichè, secondo la sua dizione letterale, poteva ritenersi che quelle riduzioni delle pigioni, contemplate negli articoli precedenti, dovessero effettuarsi anche nei confronti di quei locatori, che, pochi giorni prima della

emanazione del detto decreto, avessero spontaneamente e sensibilmente ridotti i canoni di fitto, o in occasione della rinnovazione delle locazioni, o nelle stipulazioni di nuovi contratti, anche se tali accordi fossero stati conclusi alla vigilia della pubblicazione del nuovo decreto.

Saviamente però, con l'emanazione di quelle norme integrative, che l'articolo 10 del decreto stesso autorizzava, da S. E. il Capo del Governo Primo Ministro, di concerto con il ministro della giustizia e delle finanze, vennero dettati i necessari chiarimenti, dirimendo quelle gravi conseguenze, che, dalla letterale interpretazione dell'articolo, ne sarebbero derivate, e con il decreto 12 maggio 1934 si dichiarò, fra altro, nell'articolo 3: « che quando i contratti nuovi o rinnovati siano stati stipulati, « in data non anteriore al 1° gennaio 1934 e « in essi sia stata convenuta una pigione inferiore a quella del precedente contratto, il « locatore può chiedere al conduttore che la « riduzione pattuita venga computata ai fini « della diminuzione stabilita dal R. decreto 14 « aprile 1934 ».

Questa norma, che risponde ad un rigoroso principio di equità, toglie di mezzo ineccezionale disparità di trattamento tra proprietari, evitando la deplorabile conseguenza, che, quel proprietario che con un senso di consapevole moderazione, concedette, poco tempo prima della pubblicazione del decreto la riduzione del fitto dell'ente locato, veniva ad essere più gravemente colpito con l'applicazione della nuova disposizione, di quello che nessuna falcidia aveva portata ad una pigione, che fosse stata eccessiva, sia in rapporto al valore dell'ente locato, sia in relazione ai fitti correnti.

Al plauso che l'Ufficio centrale, nella chiara sua relazione tributò al detto provvedimento, aggiungo la modesta, ma non per questo, meno sentita mia approvazione.

Ma, poichè altre norme integrative ed esplicative potrebbero essere emanate, farei preghiera perchè una qualche modificazione fosse pure apportata all'articolo 5 del decreto stesso, per quanto si riferisce all'assoluto divieto, per la durata di un triennio, dell'aumento delle pigioni ridotte, in conformità al decreto stesso, anche se altri locatari succedano nel godimento dell'immobile.

Con la consueta sua cristallina chiarezza il Capo del Governo, nel magnifico discorso, sabato pronunciato alla Camera, manifestò la sua recisa ed assoluta contrarietà a modificare le leggi poco dopo della loro emanazione apportandovi ritocchi che assai spesso riescono a deformarle.

Il principio è inoppugnabile e non ammette contraddizione, perchè il legislatore deve evitare ciò che il Sommo Poeta rinfacciava a Firenze:

ch'a mezzo novembre
non giugne quel che tu d'ottobre fili

ma nell'applicazione di codesto principio, si può talvolta deflettere, specie quando ciò sia consentito, e sia reso possibile, con chiarimenti o norme integrative, come infatti il presente decreto-legge aveva preveduto.

L'Ufficio centrale ha pur rilevato, con misurata parola, la gravità di questa disposizione, dettata, non vi ha dubbio, al giusto fine che i locatori, poco dopo la pubblicazione del decreto non ne frustrino gli effetti; ma vi sono talvolta alcuni casi ed alcuni luoghi, in cui la assoluta applicazione della norma può costituire una non lieve iattura per i proprietari.

Venezia, forse anche altre città, non è a nascondere, traversa un periodo di crisi edilizia per sovrabbondanza di case e di negozi sfitti: ciò agevolmente può constatarsi percorrendo, sia pure frettolosamente il Canal Grande ed altre principali vie della città.

Molti appartamenti, molti negozi, da parecchio tempo sono vuoti e non pochi proprietari, per non subire il maggior danno del protrarsi dei vuoti, consentirono di concludere, specie riguardo ai negozi, locazioni a prezzi inferiori di una metà, anche di due terzi di quanto non ritraevano qualche anno addietro.

Ora statuire, che essi non solo debbano oggi sottostare all'ulteriore falcidia del 12 o del 15 per cento del fitto percepito, falcidia alla quale inevitabilmente dovrebbero assoggettarsi se il loro disgraziato contratto fosse di data anteriore al 1° gennaio 1934, ma esigere altresì che per un triennio, dall'aprile 1934 — anche se le vigenti loro locazioni cessino o si risolvano e subentrino inquilini o conduttori che si trovino in condizioni economiche migliori e diverse, di quel che non siano quelle degli attuali conduttori — sia loro divietato di portare qual-

siasi aumento ai canoni locatizi, ciò costituisce, o può costituire, un onere soverchiamente gravoso, che incide non soltanto sul reddito, ma che diminuisce il valore venale dell'immobile, essendo principio notissimo che il prezzo di un immobile sensibilmente diminuisce ove l'acquirente conosca che, per vari anni, siano pure tre, esso non potrà ricavare dall'ente acquistato che un reddito eccessivamente inadeguato al valore dell'ente.

Nel decreto del 16 giugno 1927 n. 948 intitolato: « Norme sui prezzi delle locazioni di mobili urbani » all'articolo 7, primo capoverso, si leggeva una disposizione pressochè uguale a quella dell'articolo 5 dell'attuale decreto 1934. Si statuiva cioè: « il prezzo di locazione ridotto in conformità del presente decreto vale anche nei confronti degli inquilini che succedono nel godimento dell'immobile a quelli aventi, all'attuazione del presente decreto, contratti in corso o comunque già stipulati ».

L'articolo 5 dell'attuale decreto è più perspicuo nella sua dizione: aggiunge però che la disposizione in esame *avrà vigore per la durata di un triennio*, mentre nulla in riguardo stabiliva il precedente decreto.

Questo termine, relativamente lungo, è certamente dannoso, specie nei casi suaccennati, e potrebbe non riuscire sempre opportuno, se, come è nel desiderio e nella speranza di tutti, le condizioni migliorassero ed i commerci e le industrie riprendessero il loro cammino ascendente, per cui, pur dichiarando che io darò il mio voto con piena serenità e persuasione al decreto, di cui si chiede la conversione, farei viva preghiera al Governo affinché si compiacesse, con una ulteriore norma integrativa, apportare qualche limitazione e mitigazione all'accennato articolo 5, per esempio, prescrivendo che la norma non debba trovare applicazione quando l'ammontare del fitto ridotto non superi di *quattro*, o se vuolsi di *tre* volte, quello corrisposto dai conduttori nel 1914, norma che fu seguita per altre disposizioni in precedenti decreti.

In ogni modo, spero che si riconosceranno meritevoli di serio esame queste osservazioni, tendenti a togliere una soverchia asprezza all'applicazione assoluta della detta disposizione, tenendo anche presente che, attesa la sovrabbondanza, in alcune città, di immobili

vuoti, non è a temere che gli inquilini o i conduttori possano essere soggetti a deprecevoli soverchierie da parte dei locatori, ciò che indubbiamente è doveroso prevenire. (*Approvazioni*).

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Onorevoli Colleghi, devo anzi tutto ringraziare l'onorevole senatore Diena per le cortesi parole che si è compiaciuto rivolgere a me, quale modesto relatore di questo disegno di legge, e per la relazione che ho presentato. Egli plaude in sostanza al decreto-legge del quale il Senato è chiamato ad approvare la conversione in legge, perchè riconosce che, data la situazione attuale politica, economica e sociale, il provvedimento si imponeva per una ragione di assoluta necessità.

Le sue osservazioni si sono limitate alla disposizione dell'articolo 5 del quale la Commissione non ha taciuto la gravità; disposizione che stabilisce la durata per un triennio delle pigioni ridotte, senza possibilità di aumento. Però, dopo aver molto riflettuto su tale disposizione, la Commissione è venuta nella unanime conclusione che non fosse il caso di proporre alcuna modificazione, per questa ragione: questo vincolo triennale, ad avviso della Commissione, è piuttosto una garanzia a favore della proprietà edilizia; vi furono provvedimenti precedenti che non stabilivano nessun termine; ma è naturale che, di fronte ad un vincolo che avrebbe avuto vigore « sine die », le preoccupazioni della proprietà edilizia sarebbero state maggiori. Ora, se si fosse stabilito un termine più breve di quello di un triennio, sarebbe stato purtroppo possibile che questo termine dovesse essere prorogato. Se non si fosse stabilito nessun termine, ne sarebbero venute quelle conseguenze alle quali ho dianzi accennato; e d'altronde la durata del vincolo potrà essere abbreviata, permettendolo la situazione economica generale.

La Commissione non può che esprimere un augurio: l'augurio cioè che i proprietari e locatori di case, indipendentemente da questo vincolo, si adeguino nelle loro pretese alla situazione presente, e contribuiscano anche essi col loro sacrificio al bene comune della collettività e della Nazione, il che è conforme

a quello spirito del sistema corporativo che voi, onorevoli Colleghi, avete tante volte riconosciuto e plaudito in questa Assemblea come l'unico esperimento saggiamente possibile di fronte al caos dell'economia mondiale, di fronte ai contrastanti interessi delle classi e delle categorie, e di fronte al fallimento dell'economia liberale.

La Commissione non dubita che i proprietari e locatori di case sentiranno questo dovere, e si augura che avvenga un mutamento nella situazione economica generale, pel quale il Governo possa anche emanare, con un nuovo provvedimento, i temperamenti suggeriti dall'onorevole senatore Diena. Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934 » (N. 79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione ai seguenti accordi commerciali, stipulati in Ankara, il 4 aprile 1934, fra l'Italia e la Turchia: Convenzione commerciale con Protocollo addizionale; accordo per regolare i pagamenti degli scambi commerciali con Protocollo addizionale; scambio di note col quale viene fissata al 20 aprile 1934 l'entrata in vigore, a titolo provvisorio, degli accordi anzidetti e scambio di note che stabilisce, in via di reciprocità, l'applicazione della clausola

della nazione più favorita fra i due Paesi fino alla data stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, che consente l'importazione a dazio ridotto di farina di granturco escluso quello bianco, destinata all'alimentazione del bestiame » (N. 89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, che consente l'importazione a dazio ridotto di farina di granturco, escluso quello bianco, destinata all'alimentazione del bestiame ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, che consente la importazione a dazio ridotto di farina di granturco, escluso quello bianco, destinata all'alimentazione del bestiame.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e derivati » (N. 90).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e derivati ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i paesi fornitori » (N. 91).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i Paesi fornitori ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i Paesi fornitori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, concernente concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici » (N. 93).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero » (N. 94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 » (N. 95).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie » (N. 97).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia

degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acquarone, Ago, Albricci, Ancona, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Baldi Papini, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Broglia, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caetani, Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Ceslesia, Centurione Scotto, Cesareo, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Marzo, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durante, Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Fracassi, Frascchetti.

Gaio, Gallenga, Gallina, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini Ernesto, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Grosoli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lagasi, Lanza Branciforte, Larussa, Liberini Pasquale, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Mantovani, Manzoni, Marchiafava, Marescalchi Arturo, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martelli, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro, Ovio.

Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perla, Perrone Compagni, Petrone, Piaggio, Pironti, Pittacco, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Ricci Federico, Romano Avezzana, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Solari, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zippel, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 275, che autorizza il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano ad emettere un prestito obbligazionario del 4,50 per cento per l'importo di 35 milioni (8):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, che fissa la misura degli assegni e delle relative percentuali di aumento al personale in servizio nei Regi Uffici diplomatici e consolari all'estero (34):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 2086, concernente l'autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere mutui garantiti dallo Stato all'Opera nazionale per i combattenti (44):

Senatori votanti	208
Favorevoli	199
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 2417, che ha dato approvazione allo scambio di Note italo-austriaco concernente il regime convenzionale

dei legnami; scambio effettuato in Roma il 19 ottobre 1933 (56):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 563, che reca disposizioni per la riduzione delle pigioni (75):

Senatori votanti	208
Favorevoli	196
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 588, che ha dato approvazione agli Accordi commerciali italo-turchi firmati ad Ankara il 4 aprile 1934 (79):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 20, che modifica il regime doganale del bestiame bovino, del pollame e delle carni non preparate (88):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, che consente l'importazione a dazio ridotto di farina di granturco escluso quello bianco destinata all'alimentazione del bestiame (89):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali e derivati (90):

Senatori votanti	208
Favorevoli	202
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, che disciplina l'approvvigionamento di talune merci estere in relazione con l'andamento degli scambi commerciali con i paesi fornitori (91):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 657, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (92):

Senatori votanti	208
Favorevoli	201
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1934, n. 122, concernente la costituzione di un Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici (93):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1934, n. 455, contenente norme sulla disciplina del controllo delle merci destinate all'estero (94):

Senatori votanti	208
Favorevoli	200
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 109, recante norme per assicurare la riscossione da parte delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, delle speciali contribuzioni di cui all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 (95):

Senatori votanti	208
Favorevoli	199
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 193, riflettente le norme per la importazione, la fabbricazione e la vendita in Libia degli accenditori automatici e loro parti, e delle pietrine focaie (97):

Senatori votanti	208
Favorevoli	203
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane » (N. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 99).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici » (N. 100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino » (N. 102).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il diritto di statistica per il bestiame bovino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi, del 14 luglio 1924 » (Numero 103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi, del 14 luglio 1924 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 669, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi, del 14 luglio 1924.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese (con Protocollo finale) del 9 aprile 1934, complementare all'« Avenant » del 23 giugno 1932 al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Ungheria del 4 luglio 1928 » (N. 104).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese (con Protocollo finale) del 9 aprile 1934, complementare all'« Avenant » del 23 giugno 1932 al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Ungheria del 4 luglio 1928 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese (con Protocollo finale) del 9 aprile 1934, complementare all'« Avenant » del 23 giugno 1932 al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Ungheria del 4 luglio 1928.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933 addizionale al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 » (N. 105).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933 addizionale al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933, addizionale al Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 » (N. 106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 marzo 1934, n. 728, che approva il Protocollo del 4 febbraio 1934 che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la “iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno” » (N. 113).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la “iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno” ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la « iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico » (N. 115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese » (N. 116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative » (N. 117).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo all'attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica » (N. 119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente "Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari" » (N. 120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente "Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari" ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 4 maggio 1934.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675;
 Visto il Regio decreto 8 giugno 1933, n. 621;
 Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di apportare modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed uscieri giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali giudiziari per gli atti in materia civile e commerciale che debbono compiere fuori della sede dell'ufficio, fatta eccezione per quelli di protesto cambiario, è dovuto un diritto di accesso di lire 2.

Art. 2.

Il diritto di accesso è corrisposto senza pregiudizio degli altri diritti stabiliti a favore degli ufficiali giudiziari; ma non spetta quando sia dovuta la indennità di trasferta o il diritto fisso di cui all'articolo 81 del Testo organico approvato con il Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Il diritto di accesso è soggetto alla tassa del 10 per cento stabilita dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, a quella del 10 per cento di cui all'articolo 57 del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, nonché alla riduzione del 12 per cento disposta dal Regio decreto 29 dicembre 1930, n. 1780.

Tale diritto è computabile per la determinazione del minimo dei proventi annualmente garantito agli ufficiali giudiziari ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ma è escluso dal computo ai fini della disposizione dell'articolo 3 della stessa legge.

Art. 3.

Per gli atti eseguiti a richiesta del pubblico ministero o di un'Amministrazione dello Stato, ovvero di parti ammesse al gratuito patrocinio,

il diritto di accesso è prenotato a debito, salvo recupero ai sensi di legge.

Art. 4.

Ferme le disposizioni vigenti per quanto si riferisce alla tassazione e ai versamenti relativi ai proventi percepiti su tutti gli altri atti, qualora l'importo complessivo dei diritti e delle indennità di trasferta, riscossi in ciascun mese dall'ufficiale giudiziario per i soli atti di protesto cambiario, al netto del 12 per cento, ecceda la somma di lire 8000, le tasse sui proventi degli stessi atti del 10, del 50 e del 70 per cento, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, sono calcolate separatamente sull'importo complessivo suddetto, previa deduzione del 50 per cento a titolo di spese.

A tale ipotesi non sono applicabili le limitazioni di cui al capoverso 2 dell'articolo 4 del Regio decreto 28 giugno 1933, n. 621, nei riguardi della determinazione del provento per atti di protesto e del computo delle tasse di cui sopra.

È esclusa qualsiasi compensazione fra i mesi dello stesso anno.

Le disposizioni del presente articolo, si applicano con effetto dal 1° luglio 1933.

Art. 5.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario essere iscritto al Partito Nazionale Fascista ed essere provvisti del diploma di licenza da scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, ovvero di licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado.

Per la determinazione dei limiti massimi di età si applicano le norme vigenti in ordine alle speciali concessioni per i concorsi statali.

Peraltro nel primo concorso dopo l'entrata in vigore del presente decreto, non si applica alcun limite massimo di età nei riguardi degli aspiranti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del relativo bando prestino servizio presso un ufficiale giudiziario da almeno due anni in qualità di commesso autorizzato.

Sono abrogati i nn. 4 e 5 dell'articolo 5 del Testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Art. 6.

Il concorso ai posti di ufficiale giudiziario è bandito con decreto Ministeriale, da pubblicarsi mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, nonchè mediante affissione nella sala d'ingresso delle Corti, dei tribunali e delle preture.

Il numero dei posti per i quali è bandito il concorso è fissato con lo stesso decreto o con altro successivo con la indicazione del termine entro il quale devono essere presentate le domande e dei giorni in cui hanno luogo le prove.

Gli aspiranti devono dirigere le domande di concorso al Ministro per la grazia e giustizia, e presentarle, insieme con i documenti richiesti, al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione dimorano, con la indicazione esatta del domicilio e residenza.

Art. 7.

È in facoltà del Ministro per la grazia e giustizia, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, di bandire il concorso per i posti di ufficiale giudiziario anche limitatamente a distretti separati o a gruppi di distretti, nonchè di disporre nel relativo bando che una parte dei vincitori debba essere assegnata esclusivamente agli uffici giudiziari di uno o più distretti con obbligo di rimanervi per un biennio.

Art. 8.

L'esame ha luogo in Roma davanti ad una Commissione nominata volta per volta dal Ministro per la grazia e giustizia e composta:

1° del Direttore generale capo dell'ufficio superiore del personale;

2° del Direttore capo di ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

3° di due magistrati di grado non inferiore a giudice di Tribunale;

4° di un funzionario di cancelleria e segreteria di grado non inferiore al 7°.

Esercitano le funzioni di segretario due funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

Il Ministro nomina altresì i commissari supplenti destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza o d'impedimento.

Art. 9.

Quando il numero degli aspiranti sia rilevante, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di stabilire con suo decreto che la prova scritta abbia luogo presso le sedi di Corte di appello o presso soltanto alcune di esse, indicando in quest'ultimo caso i distretti limitrofi che fanno capo alle singole Corti designate.

La prova orale ha sempre luogo in Roma e si svolge anche su nozioni di diritto corporativo.

All'esame suddetto si applicano le stesse norme stabilite negli articoli 32, 34, 35, 36, 37 e 38 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Nei concorsi per la nomina ad ufficiale giudiziario, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova almeno il minimo richiesto per l'approvazione, sarà aumentato di un numero complementare di punti fino a dieci, su valutazione della Commissione, per coloro i quali abbiano prestatato non meno di un anno di servizio alla data del bando di concorso, quale commesso autorizzato di ufficiale giudiziario.

Art. 11.

A parità di merito, si applicano tutti i criteri di preferenza e tutte le speciali concessioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti che, ritenuti idonei eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha però la facoltà di assegnare ai detti concorrenti secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'appro-

vazione della graduatoria medesima, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari sono nominati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari debbono assumere servizio nel termine di giorni trenta dalla data della registrazione alla Corte dei conti del decreto di nomina, di tramutamento o di promozione.

Il Ministro per la grazia e giustizia può abbreviare per giuste cause il termine anzidetto, che per nessuna ragione può essere prorogato.

Il Ministro per la grazia e giustizia può anche ordinare, per gravi ragioni di servizio, che l'ufficiale giudiziario tramutato o promosso continui a prestare servizio nella precedente sede, per un periodo di tempo non superiore a giorni trenta. In questo caso il termine stabilito nel primo comma del presente articolo decorre dal giorno in cui cessa tale servizio e può essere abbreviato per disposizione del Ministro.

Nei casi di urgenti necessità di servizio il Ministro può anche disporre che gli ufficiali giudiziari raggiungano la nuova destinazione anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti.

Art. 15.

Alle assegnazioni di sedi, in via di promozione o di tramutamento, agli ufficiali giudiziari provvede il Ministro per la grazia e giustizia in base alle domande esistenti, scegliendo fra gli aspiranti a suo giudizio, con riguardo all'anzianità nel grado, al merito, allo stato di famiglia e ad eventuali benemeritenze, ovvero di ufficio per ragioni di servizio.

Le domande di tramutamento anche in via di promozione possono essere fatte in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità delle vacanze o dalla pubblicazione delle medesime sul Bollettino ufficiale, la quale per necessità di servizio può anche essere omessa,

e conservano la loro validità fino a quando non siano revocate con successiva istanza.

I decreti relativi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Le stesse norme si applicano per quanto si riferisce alle assegnazioni di sede, in via di tramutamento agli uscieri giudiziari.

Art. 16.

Possono essere assegnati in via di promozione ai posti vacanti presso i Tribunali gli ufficiali giudiziari di pretura, a quelli presso le Corti d'appello gli ufficiali giudiziari di Tribunale e a quelli presso la Corte di cassazione gli ufficiali giudiziari di Corte d'appello.

È vietato il tramutamento degli ufficiali giudiziari da uffici di grado superiore ad uffici di grado inferiore.

Art. 17.

La Commissione per l'esame dei documenti e dei titoli degli aspiranti ai posti di usciere giudiziario è nominata con decreto ministeriale ed è composta:

1° del direttore generale, capo dell'Ufficio superiore del personale;

2° del direttore capo dell'Ufficio del personale degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari;

3° di un magistrato di grado non inferiore a giudice di Tribunale, addetto all'Ufficio medesimo.

Esercitano le funzioni di segretario due funzionari di cancelleria addetti al Ministero.

Art. 18.

Sono abrogati l'articolo 13 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675, e gli articoli 7, 11, 12 dal 23 al 27, dal 32 al 38, dal 40 al 49, 187 del testo organico approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, nonchè tutte le altre disposizioni che siano contrarie o incompatibili con il presente decreto.

Gli atti relativi ai concorsi per assegnazione di sede non ancora espletati alla data di pubblicazione del presente decreto saranno rimessi per l'ulteriore corso al Ministro, che

provvederà sui medesimi a norma delle disposizioni degli articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 19.

Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, sarà provveduto al coordinamento delle presenti con le altre norme riguardanti gli ufficiali giudiziari e gli uscieri giudiziari ai fini di un testo unico, con facoltà di apportare le necessarie modificazioni.

Art. 20.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per la grazia e giustizia è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934-XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE FRANCISCI
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, farò delle brevissime osservazioni che riflettono alcuni punti del disegno di legge, o per meglio dire del decreto-legge, che oggi noi dobbiamo convertire in legge e che fu già presentato alla Camera dei Deputati e ne ebbe il suffragio.

Sarò brevissimo, perchè mi occuperò soltanto di due facoltà concesse all'onorevole Ministro guardasigilli e di due innovazioni alle disposizioni della legge vigente.

La prima è quella, per la quale l'onorevole Ministro può bandire il concorso per alcuni distretti separati o per gruppi di distretti, e di disporre nel bando che una parte dei vincitori debba essere assegnata, esclusivamente, agli uffici giudiziari di uno o più distretti, con obbligo ai nominati di rimanere nella sede per un biennio.

Io vorrei pregare l'onorevole Ministro di usare spesso di questa facoltà, stabilendo nei bandi, come è consentito appunto dall'articolo 7, che gli ufficiali giudiziari debbano restare in sede per due anni.

Così molti inconvenienti si eviteranno e molti vantaggi ne verranno all'amministrazione della giustizia. Gli ufficiali giudiziari saranno più tranquilli, perchè, raggiunta la sede, già sanno che lì debbono restare per un biennio e non continueranno, appena arrivati in essa, a molestare il Ministro per essere trasferiti altrove.

Vi sono anche dei vantaggi per l'amministrazione della giustizia, inquantochè gli ufficiali giudiziari è bene che conoscano l'ambiente: così si eviteranno parecchie nullità di atti, le quali, per quanto nel campo penale siano ridotte al minimo, costituiscono sempre una infrazione deplorabile. Si assicurerà in pari tempo l'esatta osservanza della legge, si darà al cittadino la sicurezza che le notificazioni saranno regolarmente fatte.

La seconda facoltà riservata all'onorevole guardasigilli è quella di stabilire che le prove scritte, qualora il numero dei concorrenti sia molto rilevante, abbiano luogo in alcuna delle sedi di Corte d'appello, ovvero in una sede unica per tutti i concorrenti.

Ora io pregherei l'onorevole Ministro di non usare di questa facoltà e di far sì che invece anche gli esami scritti abbiano luogo in Roma. Così, oltre ad ovviare a certi inconvenienti, che tutti quelli che hanno percorso o percorrono ancora la carriera giudiziaria conoscono, si avrà il grande vantaggio di ottenere l'uniformità nella direzione degli esami e nei criteri. Si eviteranno ancora quelle disparità di trattamento, e specie quelle piccole indulgenze che, talvolta, si sono usate nelle prove scritte, e per le quali, in certi casi, sono ammessi quelli che avrebbero dovuto essere esclusi, qualora del fatto si fosse fatta men-

zione nel verbale, il quale, secondo le disposizioni di legge, è quello che deve far testo per provvedere ulteriormente.

È passo il più brevemente possibile alle altre due osservazioni relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge.

La prima è di aver abbassato il titolo di cultura richiesto agli ufficiali giudiziari, con lo stabilire che basta quello della licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, in sostituzione dell'altro titolo del passaggio dal secondo al terzo corso d'istituto tecnico prescritto dalla legge vigente.

La Giunta generale del bilancio della Camera dei Deputati ha creduto di dubitare dell'efficacia di questa disposizione, affermando che sarebbe stato meglio si fosse mantenuta ferma la precedente norma « inquantochè, nell'interesse del servizio occorre gli aspiranti abbiano le cognizioni necessarie, perchè possano rendersi esatto conto della natura e dell'importanza giuridica degli atti che gli ufficiali giudiziari sono chiamati a compiere ». A me pare che l'osservazione sia errata, perchè codesta conoscenza non deriva dal titolo superiore o inferiore della loro cultura generale, sibbene dalle cognizioni dei codici di procedura civile e di procedura penale e dell'ordinamento giudiziario, che essi debbono sapere e sui quali deve aver luogo l'esame, sia quello scritto che quello orale.

Passo alla seconda innovazione, che non ha incontrato il plauso della Giunta generale del bilancio, a cui ha aderito la Commissione del Senato. Io non condivido le loro opinioni, e appunto perchè non possa sorgere il dubbio che esse rispecchiano il sentimento unanime di tutto il Senato esprimo il mio avviso contrario. La nuova norma dispone che il Ministro proceda all'assegnazione delle sedi in seguito a promozioni o a tramutamenti. Le ragioni, che il Ministro ha addotto nella relazione, furono due.

La disposizione evita quelle interferenze che alcune volte si verificavano per contemporanei provvedimenti del Ministro e dei presidenti delle corti, per la stessa persona, o per la stessa sede, e rende possibile il controllo della Corte dei conti circa l'esame della legittimità del provvedimento.

Oltre di esse, che furono accolte dalla Giunta

generale del bilancio, e altresì dalla Commissione senatoriale, ve ne è un'altra di ordine strettamente logico.

È evidente che, se il concorso non è più per distretti, ma è nazionale, come avviene per tutte le pubbliche amministrazioni, alle assegnazioni delle sedi per promozioni e per trasferimenti non può provvedere che il Ministro.

Ma io voglio dire anche qualche cosa di più. Supponiamo che il Ministro bandisca il concorso per gruppi di distretti; allora io domando: come mai il Primo Presidente, e quale Primo Presidente, potrebbe procedere alla assegnazione di queste sedi? Perchè, se i candidati dovessero essere destinati a un solo distretto, si potrebbe comprendere che il Primo Presidente di esso provveda; ma se il concorso è per più distretti, vari essendo i Primi Presidenti di essi, non si saprebbe quale sarebbe quello competente a codeste designazioni.

Con ciò ho finito; io sono stato breve e non ho che da esprimere il mio plauso al Ministro il quale si interessa con tanto amore alla amministrazione della giustizia, portando delle piccole riparazioni, ogni volta che una falla si mostra nella nave della giustizia. Vorrei, terminando, rinnovare a lui una raccomandazione, più volte fattagli, di affrettare l'ordinamento giudiziario, cui egli intenderà con l'intelletto di amore e con la sollecita cura che pone per il progetto del codice di procedura civile. E mi auguro che, come il monito che nel Senato Romano continuamente si elevava: *hoc utique censeo Carthaginem esse delendam* determinò la sconfitta della rivale di Roma, possa la mia insistenza affrettare l'evento che la magistratura ansiosamente attende.

FACCHINETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACCHINETTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, per quanto riguarda le due raccomandazioni che l'onorevole senatore Giampietro ha creduto di rivolgere al ministro di grazia e giustizia, riguardanti l'una l'articolo 6 e l'altra l'articolo 7 del decreto-legge, io non ho alcuna osservazione da fare, perchè quanto egli chiede rientra nelle facoltà dell'onorevole ministro e quindi la Commissione non ci ha a che vedere.

Per quanto riguarda l'abbassamento del

titolo di cultura, di cui all'articolo 5 del decreto-legge, sussiste che la relazione della Camera dei deputati ha espresso un dubbio sulla opportunità di questa modificazione; la vostra Commissione, invece, ha creduto di non fare alcuna osservazione, perchè ha ritenuto che le ragioni, per le quali essa è stata introdotta, siano tali da doversi pienamente approvare. Io non posso, in questo momento, che esprimere il compiacimento della Commissione per l'adesione che anche l'onorevole Giampietro con la sua autorità ha dato a questa disposizione. Resta un'ultima osservazione che egli ha fatto, che si potrebbe dire più di ordine accademico che pratico, perchè in fondo la relazione della Commissione non ha proposto alcuna modificazione; essa accetta il provvedimento nella sua integrità, così come è venuto a noi e così come è stato approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione si è solamente permessa di ricordare che la relazione della Camera dei deputati ha espresso un dubbio sull'opportunità di quell'accentramento che si è fatto negli organi del Ministero di grazia e giustizia, per provvedere alle assegnazioni delle sedi e ai trasferimenti degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari, e ricordando questo dubbio, ha osservato: « la vostra Commissione non è aliena dall'ammettere che avrebbe potuto essere più conveniente, ferma restando l'unicità di competenza, attribuirli ai Capi delle Corti come quelli che, meglio conoscendo il personale dipendente, e seguendo da vicino il funzionamento degli uffici, hanno la possibilità di provvedere con maggiore prontezza ed efficacia, ma (ha soggiunto) ritiene anch'essa (la Commissione) che sia il caso di attendere al riguardo i risultati dell'esperienza ».

Ecco perchè dicevo che le osservazioni dell'onorevole senatore Giampietro hanno forse più un valore accademico che pratico. Ma ad ogni modo io avrei qualche riserva da fare sulle medesime. Non posso tacere che, antico procuratore generale, come lo stesso onorevole senatore Giampietro lo è stato con tanta maggiore autorità della mia, veggio con una certa meraviglia, come egli non riconosca che, soprattutto per ragioni disciplinari, avrebbe potuto essere più conveniente deferire la detta facoltà ai Capi delle Corti d'Appello, i

quali conoscono meglio il personale da loro dipendente e sono in grado di provvedere immediatamente e con maggiore efficacia. Dice il senatore Giampietro: ma come si farebbe nel caso che il ministro credesse di bandire un concorso per gruppi di distretti? Rispondo che in questo caso, che può ritenersi un caso eccezionale, si sarebbe potuto mantenere appunto la competenza degli organi centrali del ministero, mentre in tutti gli altri casi, quando si trattasse cioè di un concorso bandito nei limiti di un distretto di Corte d'Appello, questa facoltà si sarebbe potuta attribuire ai Capi delle Corti. Comunque, ripeto, ciò non ha nessuna influenza circa l'approvazione del disegno di legge, perchè la Commissione insiste nel proporvi di volerlo approvare, così come è stato presentato e come è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico » (N. 133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Facchinetti, Martelli, Ducci, D'Ancora, De Vito, Antona Traversi e Sirianni a presentare alcune relazioni:

FACCHINETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 784, che ha dato approvazione all'Accordo fra l'Italia ed il Belgio stipulato in Roma il 7 febbraio 1934 per il rimpatrio dei minorenni sottrattisi all'autorità paterna o tutelare (138).

MARTELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi (108).

DUCCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione di una «Cassa ufficiali della Regia marina» (109).

D'ANCORA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale (142).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 97, riguardante la costruzione della ferrovia Portogruaro-Palmanova-Sasseto (7).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'ap-

provazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo (Ministero delle finanze) e il Regio Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli (122).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 745, col quale è stato concesso un contributo straordinario per la costruzione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo (123).

ANTONA TRAVERSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di costruzione della «Casa Littoria» in Roma (143)

SIRIANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320.000 (132).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Facchinetti, Martelli, Ducci, D'Ancora, De Vito, Antona Traversi e Sirianni della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate; Acquarone, Ago, Albricci, Ancona, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Bastianelli, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bodrero, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caetani, Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casoli, Cassis, Castelli, Cattellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Celesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciruolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Marchi, De Riseis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Vico, Ducci, Durante, Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Fara, Fedele, Felici, Ferrari, Foschini, Fracassi, Frascchetti.

Gaio, Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini Ernesto, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Grossoli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lanza Branciforte, Larussa, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Manfroni, Mango, Mantovani, Manzoni, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martelli, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla.

Oddone, Orlando, Orsi Pietro, Ovio.

Padiglione, Pecori Giraldi, Peglion, Pende, Perla, Pestalozza, Petrone, Piaggio, Pironti, Pitacco, Porro Ettore, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Romano Avezzana, Romano Michele, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salata, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spiller.

Tacconi, Tallarigo, Tassoni, Tofani, Tolomei,

Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Tovini.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 440, riguardante la modificazione alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (98):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 554, riguardante il limite di età per il matrimonio degli ufficiali della R. Aeronautica (99):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 654, sulla tutela della maternità delle lavoratrici (100):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 672, che modifica il

diritto di statistica per il bestiame bovino (102):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 gennaio 1934, n. 669, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-jugoslavo (con Protocollo finale e scambio di Note) del 4 gennaio 1934, complementare all'Accordo del 25 aprile 1932 addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra i due Paesi, del 14 luglio 1924 (103):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 16 aprile 1934, n. 670, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese (con Protocollo finale) del 9 aprile 1934, complementare all'« Avenant » del 23 giugno 1932 al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Ungheria del 4 luglio 1928 (104):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 11 gennaio 1934, n. 23, che ha dato esecuzione al Protocollo italo-svizzero firmato a Berna il 30 dicembre 1933 addizionale al Trattato di commercio tra l'Italia e la Svizzera del 27 gennaio 1923 (105):

Senatori votanti	205
Favorevoli	200
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 5 marzo 1934, n. 728, che ha dato approvazione al Protocollo del 4 febbraio 1934, che modifica i termini di durata e di denuncia dell'Accordo italo-ungherese del 23 febbraio 1932 (106):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 marzo 1934, n. 555, concernente la « iscrizione nei libri fondiari dei beni immobili pervenuti al demanio dello Stato, ramo ferrovie, nei territori annessi al Regno » (113):

Senatori votanti	205
Favorevoli	198
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 19 ottobre 1933, n. 1956, concernente la disciplina della produzione e del commercio serico (115):

Senatori votanti	205
Favorevoli	201
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 8 marzo 1934, n. 500, contenente agevolazioni tributarie in favore dell'Unione cooperativa milanese dei consumi e dell'Alleanza cooperativa torinese (116):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto legge 29 gennaio 1934, n. 218, relativo alla

attribuzione all'Ente nazionale fascista della Cooperazione del contributo obbligatorio a carico delle imprese cooperative, già previsto dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, in favore delle Federazioni nazionali di imprese cooperative (117):

Senatori votanti	205
Favorevoli	197
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 27, concernente la creazione ed il funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica (119):

Senatori votanti	205
Favorevoli	199
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, contenente « Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari » (120):

Senatori votanti	205
Favorevoli	196
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico (133):

Senatori votanti	205
Favorevoli	194
Contrari	11

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 15,30 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, recante nuove norme sugli stupefacenti (33);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 312, che modifica l'articolo 62 del Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali dei corpi militari della Regia Marina (36);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 730, che porta varianti alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia Marina (37);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1934, n. 57, concernente il regolamento di condominio per le cooperative edilizie a contributo statale e mutuarie della Cassa depositi e prestiti (42);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 463, recante la revisione della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (96);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 673, che autorizza a bandire un concorso nazionale per lo studio di un progetto di nave da carico (101);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1934, n. 412, concernente la costituzione del comune di Santa Venerina, in provincia di Catania (110);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 255, recante modificazioni alle vigenti disposizioni che regolano i vantaggi della scuola di guerra (111);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, concernente l'emissione di un prestito redimibile per sostituire le rendite del debito consolidato 5 per cento e del Littorio 5 per cento (112);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani (114);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso (118);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri

indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 19 aprile 1934, n. 708, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (121);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 marzo 1934, n. 735, che approva e rende esecutivo l'Atto aggiuntivo 9 febbraio 1934 alla Convenzione 23 novembre 1928 concernente la concessione della ferrovia Rimini-San Marino (124);

Varianti ad alcune norme della legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni in vigore (125);

Determinazione della data di inizio dell'anno giudiziario (127);

Norme per il personale giudiziario (128);

Approvazione della Convenzione stipulata in Bologna il 13 gennaio 1934, aggiuntiva a quella del 19 ottobre 1929, approvata con legge 11 aprile 1930, n. 488, per la sistemazione generale edilizia della Regia Università degli studi, del Policlinico universitario di Sant'Orsola, della Regia Scuola di ingegneria e della Regia Scuola superiore di chimica industriale di quella città (129);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste (130);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro (134);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'Organo degli approvvigionamenti dall'estero (135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8300 (136);

Modificazioni alle norme che disciplinano la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (141);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini (145);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 705, concernente l'estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei Caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (146);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo (148);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, numero 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. Aeronautica (150);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (152);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra (153);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali (154);

Avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (139).

La seduta è tolta (ore 18,15).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti